

Infine, la Commissione avrebbe dovuto approvare le misure notificate già sulla base dell'art. 87, n. 2, lett. c), del Trattato CE. Sebbene fosse a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti, la Commissione ha ignorato tale disposizione senza fornire motivazione alcuna.

- Errore di diritto consistente nel ravvisare elementi di aiuti di Stato nel processo di privatizzazione: la Commissione sbaglia quando, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte⁽⁴⁾, ritiene che nell'effettuare il calcolo comparativo vendita/liquidazione si dovesse prendere in considerazione solo il valore di liquidazione accertato dai revisori dei conti. Tuttavia, secondo il diritto tedesco il proprietario risponde tanto dei costi di liquidazione quanto dei costi di risanamento dell'impianto, e nel caso concreto non si poteva pretendere dalla massa fallimentare il pagamento dei finanziamenti dei soci che erano stati investiti.

La critica al processo di privatizzazione che la Commissione esprime nella decisione impugnata viola, da un canto, il divieto di condotta contraddittoria, dato che in numerosi casi la Commissione non ha contestato analoghi processi di privatizzazione. Dall'altro, le condizioni poste dalla Commissione non si basano su una valutazione realistica dei metodi di cessione dei patrimoni costituiti da partecipazioni tramite l'intervento di banche di investimento, in uso anche nel settore privato. Pertanto, il governo federale è dell'avviso che la privatizzazione in quanto tale non contiene aiuti di Stato, fatto tuttavia misconosciuto dalla Commissione. Inoltre, in questo punto la decisione non è sufficientemente motivata (violazione degli artt. 5, n. 2, quarto trattino, e 15 del Trattato CECA e dell'art. 253 del Trattato CE).

(1) GU C 320 del 13.12.1988, pag. 3.

(2) GU L 198 del 30.7.1999, pag. 1.

(3) GU L 128 del 21.5.1999, pag. 1.

(4) Causa C-278/92, Racc. 1994, pag. I-4103.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht di Korneuburg (Austria), con ordinanza 17 settembre 1999 nella causa SEIKO Kabushiki Kaisha, contro Mohammed Ibrahim

(Causa C-362/99)

(1999/C 366/23)

Con ordinanza 17 settembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1999, nella causa SEIKO Kabushiki Kaisha contro Mohammed Ibrahim, il Landesgericht di Korneuburg (Austria) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341 del 30.12.1994), sia da interpretarsi nel senso che tale regolamento si applica anche a fattispecie nelle quali merci da tale regolamento contemplate, in transito da un paese extracomunitario ad altro paese anch'esso extracomunitario, sono state provvisoriamente bloccate dall'autorità doganale di uno Stato membro in forza del suddetto regolamento e su richiesta di un titolare del diritto che si pretende leso e la cui impresa ha sede in territorio extracomunitario.

Ricorso della Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 ottobre 1999

(Causa C-365/99)

(1999/C 366/24)

Il 4 ottobre 1999, la Repubblica portoghese, rappresentata dal signor Luís Fernandes, Direttore del servizio giuridico della Direzione generale degli Affari comunitario presso il Ministero degli Affari esteri, e dalla signora Maria João Abecassis, Funzionaria aggiunta presso il Gabinetto del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo agricolo e della Pesca, in qualità di agenti, assistiti dagli avvocati Carlos Aguiar e Tiago Ferreira de Lima, del foro di Lisbona, e Gerard van der Wal, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata del Portogallo, 33, Allée Scheffer.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare ammissibile il ricorso;
- b) dichiarare nulla la decisione della Commissione 1999/517/CE⁽¹⁾, nella parte in cui ha sostituito, all'art. 4 della decisione 98/653/CE⁽²⁾, le parole «1° agosto 1999» con le parole «1° febbraio 2000»;
- c) condannare la Commissione alle spese.